

**Attestazione ex art. 41 comma 1 lett. c) D.lgs. 6.9.2011, n. 159.
Novità introdotte dalla Legge 17.10.2017 n. 161: breve analisi
normativa e prime indicazioni operative.**

di *Nicola Sciarra*

Sommario: 1. Premessa. – 2. Commento al nuovo contenuto dell’art. 41c.1 lett. c) D.lgs. 159/2011. 3. – Presupposto soggettivo. – 3.1. requisiti soggettivi – 4. Presupposto oggettivo. – 5. Presupposto metodologico. – 5.1. ISAE 3400 “*The examination of prospective financial information*”. – 5.2. Experience and best practices.

1. Premessa

Oggetto del presente lavoro è quello di fornire indicazioni operative al professionista incaricato della redazione dell’attestazione richiesta dell’art. 41 comma 1, lettera c) del D.lgs. 159/2011.

Prima di passare alla disamina delle metodologie, sia di fonte normativa che dottrinale, a supporto della redazione dell’attestazione, è opportuna una breve analisi del nuovo dettato dell’art. 41 comma 1, lettera c) rubricato “*Gestione delle aziende sequestrate*”, contenuto nel **Titolo III – Capo I del D.lgs. 159/2011**, così come modificato dalla **Legge 17.10.2017 n. 161**.

2. Commento al nuovo contenuto dell’art. 41 D.Lgs 159/2011.

Il novellato art. 41 del D.lgs. 159/2011, in particolare ai fini della presente trattazione quanto indicato dal comma 1 lett. c), così come modificato dalla L. 161/2017, introduce alcune novità relative alla gestione delle aziende oggetto di sequestro.

Il nuovo testo normativo in esame dispone:

1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche per effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Dopo la relazione di cui all'articolo 36, comma 1, l'amministratore giudiziario, entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a sei mesi per giustificati motivi dal giudice delegato, presenta una relazione, che trasmette anche all'Agenzia, contenente:

... omissis ...

c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell’attività, tenuto conto del grado di

*caratterizzazione della stessa con il proposto e i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell'impresa, della capacità produttiva e del mercato di riferimento nonché' degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, **che deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato, della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma medesimo**, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41-bis del presente decreto;*

... omissis ...

L'attuale dettato normativo ha introdotto una importante novità, mutuata, anche se non completamente, dall'Art. 67 Legge Fallimentare, in particolare nell'ipotesi di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività, oggetto del sequestro di prevenzione, formulata dall'A.G., prevede, previa autorizzazione del Giudice Delegato, l'allegazione, al programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento, di una **relazione predisposta da un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano di gestione proposto**, rinviando all'articolo 67, terzo comma, lettera d), della Legge Fallimentare (Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni), in merito ai requisiti che il professionista deve possedere per poter procedere all'attestazione.

Nel valutare l'impatto, che tale novità ha introdotto nell'attività dell'Amministratore Giudiziario, nella gestione delle aziende in sequestro, si può osservare come nel novellato articolo 41 si possono rilevare alcuni presupposti a fondamento del nuovo adempimento richiesto.

3. Presupposto soggettivo.

Possono produrre attestazione ai sensi dell'art. 41 co.1 lett. del D.Lgs. 159/2001 (Codice Anti Mafia) i professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 c. 3 lett. d), del regio Decreto n. 267/42 e successive modificazioni" (c.d. Legge Fallimentare).

I requisiti del professionista attestatore sono quindi, quelli indirettamente indicati all'art. 67 L.F., di là da quelli specificatamente soggettivi, di cui si tratterà in appresso, si ritiene in accordo con la dottrina preminente, che pur in assenza di specifica previsione normativa in tal senso:

- il professionista prescelto debba rispondere ai requisiti di indipendenza e terzietà, interpretati nel senso più rigoroso del concetto;

- si debba evitare il sospetto che il professionista possa essere in qualsiasi modo interessato all'attestazione del piano;
- il professionista debba essere terzo e indipendente non solo dall'imprenditore rectius Amministratore Giudiziario, ma anche da altri stakeholder coinvolti.

3.1. Requisiti soggettivi.

Il professionista attestatore deve essere obbligatoriamente iscritto nel registro dei Revisori contabili e nell'Albo professionale di appartenenza.

Pertanto, ai fini del conferimento dell'incarico, è necessario che il professionista nominato risulti iscritto congiuntamente:

- nell'albo degli Avvocati e nel registro dei Revisori Contabili;
- nell'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e nel registro dei Revisori Contabili.

Possono ricevere l'incarico anche le associazioni professionali e le società fra professionisti a condizione che:

- gli associati o i soci siano tutti iscritti negli albi professionali sopra citati;
- all'atto dell'accettazione dell'incarico sia designato un professionista persona fisica, socio o associato, iscritto, oltre che all'albo di appartenenza, nel registro dei Revisori Contabili.

Infine, possono assumere l'incarico anche le società di revisione, a condizione che:

- siano costituite sotto forma di società di persone;
- tutti i soci siano iscritti negli albi professionali sopra citati;
- tutti i soci siano iscritti nel registro dei Revisori Contabili.

4. Presupposto oggettivo.

Oggetto dell'attestazione, risulta essere il programma di prosecuzione e/o ripresa dell'attività delle **aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, che, anche per effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni** societarie, risultino sottoposte alla misura di prevenzione.

Solitamente l'incarico ricevuto dal professionista è la formazione di una relazione, così come recita il novellato art. 41: ***“... che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma di prosecuzione del programma medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'art. 41bis del presente decreto”***.

Attestazione che rappresenti ed analizzi il programma di prosecuzione ovvero di ripresa, delle attività così come predisposto dagli amministratori giudiziari per le aziende in sequestro di prevenzione¹.

¹ Esempio di incarico: *“Appurare e verificare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma di prosecuzione delle attività aziendali oggetto di sequestro di prevenzione, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41-bis CAM, tenendo conto che:*

5. Presupposto metodologico

Come già messo in evidenza, il nuovo art. 41, al di là del generico rinvio all'art. 67 L.F., nulla dispone in merito alle metodologie applicabili nella redazione del documento di attestazione.

Non sussistendo principi contabili o riferimenti normativi specifici, fatto salvo il da poco emanato, documento di ricerca del **19.10.2018 predisposto dal C.N.D.C.E.C. linee guida in materia di “attestazione antimafia”**, dal quale è possibile ricavare le seguenti indicazioni:

La verifica della veridicità si fonda essenzialmente su due elementi di riferimento:

- *l'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile su cui è articolato il processo di produzione dell'informazione;*
- *la correttezza delle stime, affinché l'informazione risulti attendibile ed imparziale.*

Si ritiene opportuno, per lo standard di diligenza richiesto in queste verifiche utilizzare quale, anche se indiretto, riferimento ai principi e alle prassi di revisione consolidati, e nello svolgimento dell'incarico, per quanto applicabile fare riferimento in particolare ai seguenti documenti:

- Principi di revisione, ISA_Italia, nei limiti in cui essi, siano applicabili o funzionali agli scopi dell'attestazione.
- Principi di attestazione dei piani di risanamento, e nel merito:
 - **Informativa n. 16 dell'11.9.2014 redatta dal C.N.D.C.E.C. “Principi di attestazione dei piani di risanamento”**, tenendo conto che:

l'attestatore è sempre tenuto a utilizzare il proprio giudizio professionale, al fine di ottimizzare ed implementare le indicazioni metodologiche ed applicative suggerite, evidenziando i casi specifici in cui crede più utile discostarsi dalle indicazioni generali, nel rispetto, comunque, delle prescrizioni indicate dalla medesima informativa;

Per quanto attiene l'attività necessaria all'accertamento dell'affidabilità e della fattibilità del piano, si potrà fare utile riferimento agli standard di revisione in materia di dati previsionali, attualmente codificati nel principio **ISAE 3400**.

5.1. ISAE 3400 “The examination of prospective financial information”.

In questo principio sono contenuti ed esaminati i seguenti fondamenti di analisi:

-
- *per le aziende di cui (ai sensi art. 41) si proporrà la continuità aziendale sulla base di apposito programma di prosecuzione delle attività, la verifica e la conseguente relazione verrà predisposta sulla base dei dati contabili della società di gestione,*
 - *per le aziende per le quali si ritiene dare in affitto d'azienda a terzi, la verifica e la conseguente relazione, sarà redatta sulla base dei dati contabili della società affittante, valutando la sostenibilità dei canoni di affitto con le spese di gestione e pagamento passivo prededucibile.*

- le **“previsioni”** sono dati previsionali redatti sulla base di **“best - estimate assumptions”** (assunzioni normali), cioè su eventi futuri ragionevolmente oggettivi e definiti con riferimento a fattori chiave (ordini in portafoglio, vendite certe da effettuare ovvero dati consuntivi aziendali relativi alla produzione, servizi, flussi finanziari, ecc.) che il management si aspetta si verificheranno, ed azioni che il management intende intraprendere nel momento in cui i dati previsionali vengono elaborati;
- le **“previsioni ipotetiche”** sono dati previsionali elaborati sulla base di **“hypothetical assumptions”** (assunzioni ipotetiche), in genere connesse all’avvio di nuove attività, nuovi prodotti/servizi o mercati e non supportati da dati storici dell’azienda (maggior grado di aleatorietà) ed azioni del management che non necessariamente si verificheranno;
- quanto maggiore è il periodo di riferimento coperto dai dati previsionali, tanto minore sarà l’abilità del management di elaborare delle **“best - estimate assumptions”**.

Come indicato dall’ISAE 3400, il professionista attestatore deve ottenere sufficienti ed appropriate evidenze in merito al fatto che:

- le assunzioni (distinte in **“best - estimate assumptions”** o **“hypothetical assumptions”**) elaborate dalla direzione aziendale, su cui si basano le previsioni, non siano irragionevoli e, in caso di assunzioni ipotetiche, siano coerenti con le previsioni, nel loro complesso;
- le previsioni incluse nel piano siano predisposte in modo appropriato, coerentemente con le assunzioni;
- le previsioni siano state preparate utilizzando i dati storici e consuntivi desunti dai bilanci (relativi a vendite, produzione, servizi, flussi finanziari, ecc.) adottando i principi contabili appropriati;
- Il professionista deve, inoltre, valutare la natura delle ipotesi (**“best - estimate assumptions”** o **“hypothetical assumptions”**) e monitorare che eventi o azioni future non si verifichino.

Nell’espletamento dell’incarico il professionista attestatore dovrà, quindi:

- acquisire un’adeguata conoscenza dell’attività svolta dalla società, nonché dei processi di acquisizione dei dati storici utilizzati per la predisposizione delle previsioni;
- analizzare criticamente i principali indicatori aziendali, quali la redditività storica e prospettica normalizzata, i dati storici e prospettici del capitale circolante, della posizione finanziaria netta e i flussi di cassa anch’essi normalizzati;
- tenere conto dei risultati emersi dalla revisione contabile e/o dalla revisione contabile limitata svolta sui bilanci consuntivi;

- *in caso di assunzioni ipotetiche soddisfarsi del fatto che NON siano palesemente irrealistiche;*
- *confrontare le ipotesi con le previsioni del quadro macroeconomico e con le informazioni di settore, provenienti anche da fonti esterne;*
- *analizzare le variabili del piano che hanno o potrebbero avere un elevato tasso di volatilità, ovvero soggette a cambiamenti repentini, e le cui variazioni possano incidere in modo significativo sulle previsioni*

5.2 Experience and best practices.

Prendendo spunto dalle, seppur ancora ridotte esperienze professionali in merito, si può concludere con alcune indicazioni a cui il professionista attestatore, dovrà, utilizzando le pertinenti competenze professionali, porre precipua attenzione:

- a) analisi degli elementi di maggiore importanza in termini quantitativi, con particolare riferimento, in considerazione dell'importanza dei flussi di cassa attesi, alle componenti del capitale circolante;*
- b) analisi degli elementi che presentino profili di possibile rischio ai fini dell'attestazione;*
- c) verifica dell'insussistenza di elementi che destino sospetti circa la correttezza e l'affidabilità delle rappresentazioni contabili dei fatti di gestione;*
- d) verifica dell'attendibilità degli stessi dati contabili, mediante analisi campionata delle scritture contabili;*
- e) analisi del programma di prosecuzione delle attività aziendali, per le aziende in possesso dei requisiti di continuazione dell'attività;*
- f) relazione sull'attendibilità o meno dei dati contabili acquisiti, ove esistenti, e sulla prospettiva di prosecuzione delle attività aziendali.*

Buona attestazione.